

nel procedimento iscritto al n. 3989 /2018 R.G.A.C. promossa da '
 contro **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
 INTERNAZIONALE DI TORINO - SEZIONE GENOVA**

TRIBUNALE DI GENOVA

Undicesima Sezione Stranieri CIVILE

Composto dai magistrati:

Dr. Francesco Mazza Galanti

Presidente

D.ssa Paola Bozzo-Costa

Giudice relatore

D.ssa Daniela Di Sarno

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc. del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot.3222/18 del 04.01.2018 promossa da:

_____, sedicente, nato in GUINEA il 1 _____ 1995 CF: _____

Alias _____

C.U.I.: _____ - **VESTANET/ID:** _____

elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'Avv.ALESSANDRA BALLERINI che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO- Ufficio territoriale del Governo di GENOVA -, in persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI GENOVA

INTERVENIENTE

Visti gli atti ed i documenti, sentito il giudice relatore

OSSERVA

Il sig. _____ - sedicente cittadino guineano, coniugato con figlio, di etnia konianké e religione mussulmana – il 02.05.16 ha presentato alla Questura di GENOVA domanda di “protezione internazionale”.

Nel corso dell'audizione del 4 gennaio 2018 innanzi alla Commissione Territoriale competente il ricorrente – originario di Beyala, scolarizzato per soli 3 anni per andare a studiare il Corano su ordine del padre, contadino, di recente orfano di madre, con moglie e figlia in Guinea - ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine il 15 luglio del 2013 arrivando in Italia ad aprile del 2016 per paura dei violenti conflitti etnici del suo paese tra Guerzé e Konianké. In particolare il ricorrente ha spiegato che:

- la sua famiglia di origine era formata da padre, madre e due fratelli (uno maggiore l'altro minore) e che viveva con loro un cugino, figlio della zia materna
- era cresciuta con loro anche una cugina, che lui aveva sposato e dalla quale aveva avuto una figlia nata dopo la sua partenza



- svolgeva l'attività di contadino con la madre con la quale andavano a vendere i prodotti a Nzerekoré
- la madre era morta dopo la sua partenza, nel 2014, ed a cagione delle scelte di istruzione del padre, il rapporto non era mai stato molto buono
- era arrivato in Italia partendo dalla Libia dove era stato dopo aver attraversato molti stati africani, in alcuni dei quali aveva lavorato a lungo (Mauritania e Algeria).

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale con il provvedimento impugnato ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale od umanitaria, ritenendo che dal racconto – inficiato nella sua credibilità - non emergessero i presupposti per la domanda, considerando che *“il racconto è totalmente privo di un reale vissuto in relazione agli scontri etnici che in effetti il 15 luglio 2013 hanno colpito il sudest del paese”*, scontri che già dal 2014 non sono comunque più attuali *“per ammissione dello stesso richiedente”*.

Con tempestivo ricorso, il signor _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007 in via subordinata la protezione umanitaria o comunque ex art.10 Cost., evidenziando il timore fondato di restare vittima degli scontri etnici e le vicende subite in Libia dove era stato subito sequestrato con sevizie e torture.

Il Ministero dell'Interno- Commissione Territoriale Torino si è costituito personalmente il 27.07.18 insistendo nella propria decisione e depositando la richiesta del ricorrente, il verbale di audizione, quello della camera di consiglio ed il provvedimento (CUI e precedenti dattiloscopici).

Il Pubblico Ministero è infine intervenuto in giudizio chiedendo, con note depositate il 12.09.18, il rigetto del ricorso allegando carichi, Inf. Digos e casellario (negativi riferiti a Genova).

All'udienza del 24.09.18 è stato ascoltato il ricorrente davanti al Giudice a tal fine delegato che ha tentato di approfondire i fatti ed, in particolare, di capire cosa sia accaduto personalmente il giorno della fuga. Il richiedente asilo ha sul punto riferito:

“D. Mi racconta cosa è successo a lei il 15 luglio 2013?

“R. è cominciato il conflitto in un villaggio che si chiama Koulè.

R. la mattina mi sono svegliato e sono andato al mercato. A casa è rimasto solo papà.

R. nel mercato abbiamo visto il fuoco e la gente cominciava a picchiarsi. Alcuni sparavano e ci siamo spaventati. Io ero con mia mamma. Siamo scappati ma abbiamo fatto strade diverse.



R. [.....] siamo scappati e ci siamo ritrovati a casa della mia nonna materna. Preciso che la nonna non c'era ma la casa la avevamo ancora.

R. un vicino di casa, Moussa, è venuto a casa nostra dicendomi di scappare e io gli ho detto che avevo paura per la mia famiglia. Mi ha spiegato che però cercavano solo gli uomini, se non l'avessi seguito mi avrebbero ammazzato.

Siamo quindi andati via insieme, in Senegal e poi in Gambia."

Sono stati chiesti chiarimenti sul viaggio, terminato definitivamente allorché è giunto in Italia, a Lampedusa, il "12 aprile 2016", dopo anche una parentesi di prigionie in Libia (cfr. pag. 3 della audizione giudiziale "Sono quindi andato in Libia, ma mi hanno preso e portato in prigionie e mi hanno chiesto di pagare un riscatto. Avevo ancora dei soldi, mi hanno preso solo i soldi che avevo perché ho detto che non potevo chiamare nessuno e mi hanno portato sulla spiaggia e mi hanno messo su una nave".).

Quanto alla sua permanenza in Italia, il ricorrente ha riferito:

"R. mi hanno portato in Sicilia e poi sono arrivato a Genova, vicino ,

R. ho fatto la scuola di italiano, A1 e A2 anche formazione di magazziniere. Poi ho studiato per prendere la terza media. Ho fatto una domanda di formazione di servizio civile (si da atto che risponde in italiano).

R. vivo sempre al

R. studio ancora, vicino \). Cioè i corsi devono ancora iniziare."

Il difensore ha inoltre prodotto documenti atti a dimostrare il percorso intrapreso in Italia (da doc. n. 8 a n. 11, tra cui, sub certificato terza media, relazione cooperativa e corso magazziniere) ed ha insistito nel ricorso.

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Preliminarmente si ritengono infondate le questioni in rito sollevate. Oggetto del giudizio anche dopo la recente riforma non è infatti l'annullamento dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. In tal senso il ricorso deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le dedotte censure di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della Commissione territoriale ed in particolare, nel caso di specie, le doglianze di parte ricorrente relative ai vizi di istruttoria e di motivazione del provvedimento (cfr. Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass 3



settembre 2014, n. 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).

Ancora preliminarmente va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il presente procedimento è stato instaurato ed assunto in decisione prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del decreto.

Non si condivide quindi il richiamo all'art.10 Cost.. Invero, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, *"il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione"* (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

Venendo al merito, per ragioni di economia processuale ed esigenze di sinteticità dei provvedimenti deve essere data per conosciuta l'articolata normativa di riferimento sulla protezione internazionale, oggetto di ampia trattazione in ricorso.

Ciò posto, si osserva che il richiedente – come rilevato dalla stessa Commissione - appare poco credibile alla luce del fatto che anche in sede di audizione giudiziale non ha saputo chiarire sufficientemente gli avvenimenti personalmente occorsi e le ragioni che lo avrebbero spinto a fuggire, non risultando perciò rispettato l'art 3, comma 5, del D.Lgs.n. 251/2007 (regime probatorio agevolato) che richiede – tra l'altro - che il racconto sia circostanziato (lett. a) o che vengano prodotti documenti od in loro assenza venga chiarita tale carenza (lett. b). Più dettagli vengono forniti, infatti, più sarà chiaro il quadro fattuale su cui fondare la decisione.

Dall'esame del racconto pare che la vicenda scatenante (ci si riferisce alle violenze del 15.7.13) sia stata narrata al richiedente da altri e non sia stata vissuta direttamente.

In particolare il collegio condivide le riflessioni della Commissione quando fa notare che la dovizia di dettagli nel racconto è limitata alle sole vicende reperibili su internet, ovvero l'episodio che ha scatenato i noti conflitti etnici della zona il 15 luglio del 2013, mentre è del tutto assente nel vissuto personale che è limitato ad un rapido passaggio a casa della nonna ed ad un colloquio con un vicino. Il collegio ritiene in particolare inverosimile che la fuga - secondo narrazione avvenuta proprio il primo giorno degli scontri - si sia realizzata nelle circostanze e tempistiche riferite dalla parte ed in particolare solo su suggerimento di un vicino di casa, considerata la delicata situazione personale del ricorrente che stava per diventare padre e che non aveva notizia alcuna sulle sorti del resto della famiglia. Risulta inverosimile che non abbia atteso qualche giorno restando nascosto presso la casa della nonna per avere notizia sulle condizioni della moglie.



Data la non credibilità del racconto, non è possibile valutare (in quanto non provata nei suoi presupposti) la domanda principale, ossia il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 251/2007 e deve pertanto essere rigettata la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Quanto alla domanda di protezione sussidiaria, questo Tribunale rileva che il ricorrente - come detto - non può giovare del regime probatorio agevolato di cui all'art 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007. Conseguentemente, data la non credibilità circa il racconto relativo al motivo per cui è fuggito dal suo paese, non è neppure possibile valutare l'esistenza o meno del "danno grave".

Non potendosi ritenere credibile il racconto, il ricorso non è accoglibile né sotto il profilo della lettera a) né sotto quello della lettera b) di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007.

Con riferimento alla lettera c) della disposizione citata, si ritiene comunque di escludere la sussistenza dei presupposti applicativi, ovvero l'esistenza di una situazione di "violenza indiscriminata" e "conflitto armato interno" in Guinea, così come identificata dalla CGUE con le sentenze 17.2.2009 (Caso Elgafaji) e 30.1.2014 (resa in causa Diakité). Da quanto è possibile apprendere (vds. Ad esempio <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/guinea> , documento esaminato nella versione in lingua inglese ovvero dalle brevi e più recenti notizie riportate nella pagina <https://www.hrw.org/africa/guinea>), sebbene sussistano ancora episodi di scontri e tensioni e la situazione politica e sociale appaia fragile, non si può riconoscere l'esistenza di un clima di "violenza indiscriminata" anche in considerazione del fatto che, come si legge nel documento richiamato, "*... le accuse di violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza sono diminuite e le autorità hanno mostrato una maggiore disponibilità a indagare e punire le persone coinvolte nelle violazioni... [Reports of human rights violations by security forces declined, and authorities demonstrated increased willingness to investigate and sanction those implicated in violations.....]*".

Il ricorso non è quindi accoglibile neppure ai sensi della lettera c) all'art. 14 del D.Lgs n. 251/2007.

La situazione del ricorrente permette però il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari, secondo disciplina che si ritiene tuttora applicabile al caso.

Come noto, l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, quali. particolari motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti tali da lasciare traccia nella personalità del richiedente, un significativo percorso di integrazione nel nostro paese) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a conflitti interni, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani nel Paese di origine.



In relazione al ricorrente, quanto ai profili soggettivi non si può non dare atto che il Sig. ha lasciato il proprio paese in giovane età (nel 2013 era diciottenne), in un momento di violentissimi conflitti che il suo Paese non ha saputo arginare sul momento in modo efficace ed ha raggiunto il nostro Paese a 21 anni, dopo un periodo – seppur breve – di prigionia in Libia, ove la situazione di invivibilità per i migranti trova pieno riscontro nelle fonti e può finanche definirsi ormai notoria.

In Italia è indubbio che egli abbia intrapreso un buon percorso di integrazione (a tal fine si evidenzia anche che il giovane ha conseguito la licenza media), come confermato anche dalla positiva relazione della Cooperativa che lo ha in carico.

Quanto ai profili oggettivi, va certamente presa in considerazione la situazione esistente nel paese di origine (si rinvia a quanto rilevato *supra*) che, se come detto, non consente l'applicazione della tutela sussidiaria non integrando la situazione ivi esistente la fattispecie di “violenza indiscriminata”, si erge certamente a fattore rilevante per valutare la applicazione della minore forma di tutela umanitaria.

Peraltro va notato che sebbene nel paese si stia tentando di iniziare un percorso teso a garantire una maggiore forma di tutela nella (esistente) violazione dei diritti umani o siano in atto anche politiche volte a contrastare la piaga della corruzione, il percorso è solo iniziato.

Inoltre, per quanto il reale motivo che porta il richiedente a lasciare il suo Paese possa essere legato a ragioni economiche, considerato che il conflitto interetnico del 2013 è rimasto circoscritto a 3 giorni di crisi, che poi si sono risolti, mentre non sussiste un rischio di ripresa del conflitto dopo la crisi del 2009, avendo la Guinea intrapreso una strada di riforme democratiche che stanno garantendo una certa stabilità politica ed economica, appare rischioso compiere semplificazioni.

Ed invero i motivi che hanno spinto il ricorrente ad uscire dal suo Paese potranno avere come causa ultima il desiderio di poter sostenersi economicamente ma trovano la loro origine anche sicuramente nella difficile situazione del Paese di provenienza, che egli descrive solo in parte, attraversato da altissime tensioni etniche e conflitti politici (spesso collegati) e dall'incapacità dello Stato di garantire la sicurezza e una vita dignitosa ai suoi cittadini. Si osserva in particolare che il racconto del richiedente relativo alle tensioni etniche trova pieno riscontro nelle fonti.

Tra gli altri, il documento dell'Unità COI della Commissione nazionale per il diritto di asilo, Guinea – *Profilo paese e situazione socio-politica. etnie Malinkè e Peu* del novembre 2017, riporta sul punto quanto segue:

“ Dal sito Nations Encyclopedia si rileva che, di due dozzine di gruppi etnici in Guinea, tre predominano: i Fulani, i Malinké e i Soussou. I Fulani (talvolta chiamati Peul), forse il più grande gruppo (il 40% della popolazione), vivono principalmente nel Futa Jallon. I Malinké (noti in altre parti dell'Africa occidentale come Mandingo) ed il loro gruppo correlato Nuclear Mandé (30%) vivono nella Guinea orientale e si concentrano attorno a Kankan, Beyla e Kouroussa. I Soussou (20%) e gruppi correlati si trovano più ad ovest e lungo la costa nelle zone intorno a Conakry, Forécariah e Kindia. Per quanto riguarda i Malinké, il sito Countries



and their Cultures riferisce informazioni secondo cui si tratta di un gruppo etnico di lingua Mande; essi sono comunemente conosciuti come Mandinka, Maninka, Manding, Mandingo, Mandin e Mande. Oggi i territori in cui sono presenti i Malinkè sono Gambia, Senegal, Mali, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia e Costa d'Avorio. La maggior parte dei Malinkè sono musulmani che hanno adattato gli insegnamenti dell'Islam alle loro credenze ancestrali..... il Centro Ricerche austriaco ACCORD, mette a fuoco la problematica dei rapporti fra i vari gruppi etnici.... La popolazione era diversa, con tre gruppi linguistici principali e numerosi più piccoli che si identificavano con regioni specifiche. [...] la Guinea centrale era per lo più popolata dai Peuhl (n.d.r.: Peul o Fulani), la Guinea superiore dai Malinke, e i Soussou abitavano la maggior parte della Guinea costiera. C'erano piccoli gruppi linguistici in tutto il Paese. Conakry e altre grandi aree urbane come Kankan erano etnicamente eterogenee. [...] Il gruppo etnico al Governo ha tradizionalmente utilizzato il proprio potere per operare discriminazioni contro i [gruppi etnici] rivali, e reprimere le loro attività politiche ed economiche. Mentre la legge vieta la discriminazione razziale o etnica, la discriminazione da parte dei membri di tutti i principali gruppi etnici è stata evidente nei modi di assunzione. Inoltre, a proposito dei Peul. Sebbene i Fula (n.d.r.: Peul o Fulani) costituiscono il più grande gruppo etnico nel Paese, nessun Fula ha mai rivestito la carica di presidente dello Stato. Questo è uno dei tanti fattori per i quali le persone di origine Fula si sentono emarginate.....Viene sottolineato tra l'altro come le tensioni tra i tre maggiori gruppi etnici Peul, Malinké e Soussou siano comuni e che diversi incidenti di violenza siano occorsi prima delle elezioni parlamentari del settembre 2013 fra i Malinké filo-governativi e i Peul largamente a favore dell'opposizione.

Da quanto emerge nel rapporto annuale di Human Rights Watch del gennaio 2015, prosegue la relazione di Accord, le forze di sicurezza hanno dimostrato a lungo una mancanza di neutralità politica evidente nell'uso di ingiurie razziali e nell'incapacità di offrire pari protezione ai cittadini di tutti i gruppi etnici e religiosi, in particolare a quelli che sostengono l'opposizione politica.

In un resoconto di dicembre 2014 del gruppo di esperti International Crisis Group (ICG) viene evidenziato l'antagonismo fra il partito al governo Rassemblement du Peuple de Guinée (RPG) Arc-en-ciel, che ha il suo bastione nell'Alta Guinea popolata dai Malinké ed il partito Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) che ha le sue basi di potere nella Guinea centrale in maggioranza abitata dai Peul. Nonostante la presenza di figure governative con responsabilità elevate provenienti da tutte le comunità, molti guineani ritengono che la comunità dei Malinke sia privilegiata nell'accesso alle cariche dello Stato. Quasi la metà dei ministri governativi nominati dopo le elezioni legislative sarebbero Malinké e avrebbero occupato posizioni chiave. Il citato ICG riferisce che nel corso del 2013 si è tenuta una serie di manifestazioni dell'opposizione a Conakry, e che queste sono diventate violente a causa di scontri tra manifestanti dell'opposizione, sostenitori pro-governativi e forze di sicurezza. Le manifestazioni dell'opposizione e le contro-manifestazioni organizzate dal Governo a febbraio, marzo e maggio 2013 avrebbero causato scene di violenza che hanno provocato feriti gravi e notevoli danni materiali ad entrambe le parti. I redattori del documento di ACCORD sottolineano. Secondo i ricercatori di Human Rights Watch (HRW), la polizia, la gendarmeria e le forze di sicurezza lavorano in modo poco professionale, così che tutti i gruppi etnici si sentono ricattati e sfruttati dagli organi dello Stato.



Secondo HRW, vi sono segni di mancanza di neutralità politica nelle forze di sicurezza, in particolare per come queste affrontano le violenze connesse alle elezioni o ad altri temi politici..... In riferimento agli scontri del 2013 a Conakry, il documento di ACCORD precisa che secondo Human Rights Watch circa 30 persone sono state uccise nel corso della violenza legata alle proteste di quell'anno, mentre secondo l'ONU sarebbero morti 2 membri delle forze di sicurezza, sarebbero stati uccisi 31 manifestanti e ferite 750 persone. Secondo lo ICG, infine, la maggioranza dei manifestanti uccisi sarebbe stata di etnia Peul... (cfr: ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Anfragebeantwortung zu Guinea: Verhältnis zwischen Fula (auch: Fulani, Fulbe, Peul, Peuhl, Peulh) und Malinké (Benachteiligung von bzw. Übergriffe auf Fula) [a-9074-2 (9075)], 02 March 2015 (available at ecoinet) http://www.ecoi.net/local_link/297776/420161_en.html (accessed 25 October 2017; Landinfo - Respons: Guinea: Forhold for den etniske gruppen Fulani (peul) 12 marzo 2013 disponibile in https://landinfo.no/asset/2324/1/2324_1.pdf accesso al sito 10 novembre 2017; ICG, Latest Updates - Guinea, September 2017, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/september-2017#guinea>).

Nonostante il ritorno ad elezioni presidenziali nel 2010 dopo decenni di governi autoritari ed un colpo di Stato militare nel 2008, la situazione dei diritti politici e delle libertà civili in Guinea è tutt'ora assai compromessa. Secondo il rapporto *Freedom in the World 2017*, dell'autorevole organizzazione *Freedom House*, che analizza e classifica il grado di tenuta e salvaguardia dei fattori relativi ai Diritti Politici e le Libertà Civili, la Guinea è a livelli assai bassi.

In relazione ai *diritti politici*, viene attribuito un voto di 17/40. In particolare (tra parentesi gli indici di criticità rilevati):

-6/12 quanto al processo elettorale [elezioni caratterizzate da tensioni etniche, violenze tra i sostenitori dei principali partiti opposti, scontri con morti tra sostenitori dell'opposizione e forze di sicurezza, ripetuto rinvio delle elezioni dei governi locali (le ultime tenute nel 2005), che ancora oggi non si sono svolte e sono state rimandate per l'ennesima volta];

-8/16 quanto a pluralismo e partecipazione politica (blocco di marce di protesta dell'opposizione o, in un caso, esplosione di colpi di arma da fuoco con un morto durante il loro svolgimento, condanne penali eccessive per dichiarazioni ritenute offensive nei confronti del presidente Condè;

-3/12 quanto a funzionamento del governo (altissimo livello di corruzione).

In relazione alle *libertà civili*, viene attribuito un voto di 24/40, e in particolare:

-10/16 quanto a libertà di pensiero e di religione (introduzione di pene detentive eccessivamente severe per il reato di oltraggio e diffamazione nei confronti di personalità pubbliche; è stata inoltre criminalizzata la diffusione di notizie "che potrebbero disturbare la legge e l'ordine pubblico o mettere a repentaglio la dignità umana"; attacchi fisici e condanne penali a giornalisti e sindacalisti).



-5/12 quando alla libertà di riunione, di associazione e di organizzazione (frequente repressione violenta di riunioni non autorizzate, con arresti, morti e feriti)

-4/16 quanto allo stato di diritto (tribunali sotto organico e con poche risorse; segnalati arresti arbitrari, episodi di tortura e altri maltrattamenti, rimasti impuniti; pessime condizioni carcerarie; prolungate carcerazioni preventive; penalizzazione delle persone LGBT);

-5/16 quanto ai diritti dell'individuo (discriminazione nei confronti delle donne, a livello sociale, di legislazione sulla successione, del sistema di giustizia tradizionale, dei poteri del marito sulla libertà della moglie; stupri e molestie sessuali non denunciati per paura di biasimo sociale; mutilazioni genitali femminili, formalmente illegali, ma praticate nei confronti del 97% delle ragazze e delle donne, la seconda percentuale nel mondo; matrimoni forzati e precoci; lavori forzati nei confronti di minori e traffico di minori verso altre parti dell'Africa dell'Ovest e verso l'Europa, attività che sono punite dal codice penale del 2016 in modo lieve e applicate debolmente).

Dal canto suo, il Dipartimento di Stato americano, in relazione alle pratiche sui diritti umani, riferisce il seguente quadro: *“Nonostante più severe regole di ingaggio e il divieto di utilizzare la forza letale durante le proteste di strada, elementi delle forze di sicurezza occasionalmente hanno agito indipendentemente dal controllo civile. I problemi più gravi dei diritti umani sono rimasti le condizioni della carceri rischiose per la vita e quelle dei centri di detenzione; la negazione dell'equo processo; violenza e discriminazione contro le donne e le ragazze, compresi gli abusi sessuali, il matrimonio forzato e il matrimonio precoce e la mutilazione / il taglio genitale femminile (FGM / C). Altri problemi legati ai diritti umani includono: uccisioni da parte delle forze di sicurezza e uso di forza eccessiva contro i civili, compresa la tortura per estrarre confessioni; l'arresto arbitrario; la lunga detenzione in attesa del processo e detenzione indefinita, compresa quella dei prigionieri politici; interferenze arbitrarie con la famiglia e la abitazione; restrizioni alle libertà di stampa e di riunione; la corruzione a tutti i livelli di governo; la discriminazione contro le persone con disabilità e il traffico di esseri umani, compreso anche il lavoro minorile forzato. L'impunità è rimasta un problema. Il governo ha adottato misure minime per perseguire o punire i funzionari che hanno commesso abusi durante l'anno o negli anni passati. [...] Violenze indirizzate a membri di gruppi etnici si sono verificate nel corso dell'anno.*

Ritiene allora il Collegio che è l'insieme dei fattori menzionati a creare il terreno che sostanzialmente costringe il richiedente, in una situazione di ristrettezze economiche e di tutela dei diritti, a lasciare il Paese. La situazione descritta è senza dubbio estranea ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ma deve essere tenuta in debito conto ai fini del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Per concludere, la situazione del ricorrente, valutata complessivamente ed unitamente al processo di inserimento avviato nel nostro paese di cui si è detto ed alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (non risultano precedenti penali, né carichi pendenti presso la Procura di Genova, e gli esiti delle SDI, sono negative), dà diritto, per tutti i motivi esposti, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/98.



